CITTÀ DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI TARI RELATIVE A OMESSE E/O INFEDELI DICHIARAZIONI

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/05/2026)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 2 – Soggetto attuatore della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di definizione e avviso di pagamento

Articolo 4 – Procedura operativa

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 6 – Revoca della definizione agevolata ed effetti

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia di entrate degli enti territoriali e nel rispetto del Regolamento generale delle entrate dell'Ente, la definizione agevolata delle violazioni consistenti nell'omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione TARI e nella presentazione di dichiarazioni infedeli, limitatamente alle annualità per le quali, alla data di presentazione dell'istanza di definizione, non sia decorso il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Ente creditore.
2. La definizione agevolata comporta il pagamento della sola sorte capitale dovuta a titolo di TARI, con esclusione delle sanzioni e degli interessi riferiti alle violazioni oggetto di definizione, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa statale.
3. Sono definibili le violazioni relative a occupazioni o detenzioni di locali e aree tassabili, nonché le infedeltà dichiarative concernenti superfici, destinazioni d'uso e altri elementi rilevanti ai fini della corretta applicazione del tributo, riferite alle annualità non decadute dalla potestà accertativa dell'Ente.

Articolo 2– Soggetto attuatore della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore è il Concessionario che alla data di approvazione del presente Regolamento sia titolare del servizio di accertamento per avvenuto affidamento da parte dell'Ente creditore.
2. L'Ente creditore e il soggetto attuatore diverso dall'Ente creditore concordano i termini della rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti in considerazione delle incidenze della definizione agevolata.

Articolo 3 – Istanza di definizione e avviso di pagamento

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore presenta apposita istanza al soggetto attuatore, manifestando la volontà di avvalersi della presente procedura e allegando la dichiarazione integrativa o di variazione relativa alle aree e ai locali tassabili effettivamente occupati o detenuti nei periodi oggetto di definizione.
2. Nell'istanza il debitore richiede il ricalcolo delle somme dovute a titolo di TARI non versata in conseguenza dell'omessa o infedele dichiarazione e indica, ove consentito, il numero di rate mensili in cui intende effettuare il pagamento, nei limiti previsti dal presente regolamento e dal Regolamento generale delle entrate.
3. Il pagamento è effettuato in un numero di rate mensili non superiore ai limiti stabiliti dal presente articolo, con importo minimo di ciascuna rata non inferiore a euro 100,00 per le utenze non domestiche e a euro 60,00 per le utenze domestiche. In particolare:
   - per importi complessivi fino a euro 100,00 non è ammessa la rateizzazione;
   - per importi da euro 100,01 a euro 3.000,00: fino a 50 rate mensili;
   - per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 5 a 50 rate mensili;
   - per importi da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 10 a 50 rate mensili;
   - per importi superiori a euro 20.000,00: da 20 a 72 rate mensili.
4. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate.

5. Gli avvisi di pagamento sono predisposti dal soggetto attuatore e resi disponibili al debitore mediante consegna allo sportello, ovvero trasmessi con modalità elettroniche all'indirizzo indicato dal richiedente.

Articolo 4 – Procedura operativa

1. Il soggetto attuatore predispone, entro il termine stabilito dalla Giunta o dall'organo competente, le procedure informatiche necessarie per la ricezione delle istanze, la gestione delle dichiarazioni e l'emissione degli avvisi di pagamento.
2. Il soggetto attuatore invia, ove possibile, una comunicazione informativa ai soggetti che, sulla base delle banche dati disponibili, risultino potenzialmente interessati alla definizione agevolata. Tale comunicazione ha esclusivamente finalità informativa e non costituisce presupposto per l'adesione.
3. Le istanze di definizione agevolata possono essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune.
4. Il soggetto attuatore assicura la presenza di almeno uno sportello dedicato, attivo per un numero di ore settimanali non inferiore a venti, per la ricezione delle istanze e per il rilascio degli avvisi di pagamento.
5. Gli avvisi di pagamento sono messi a disposizione del debitore e non richiedono notificazione formale ai fini dell'adesione, ferma restando la responsabilità del contribuente di provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 e nei limiti delle violazioni oggetto di definizione, l'Ente sospende le attività di accertamento relative alle medesime posizioni, fatti salvi gli adempimenti necessari per la verifica della regolarità dell'istanza.
2. Per le violazioni e le annualità regolarmente definite, non possono essere emessi ulteriori atti di accertamento riferiti alle medesime omissioni o infedeltà dichiarative, salvo il caso di decadenza, revoca o inefficacia della definizione ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente.
3. Restano ferme le attività accertative relative a periodi, superfici o posizioni non compresi nella domanda di definizione.

Articolo 6 – Revoca della definizione agevolata ed effetti

1. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
2. In caso di decadenza, cessano gli effetti della definizione per la posizione interessata e l'Ente, ovvero il soggetto attuatore, può riprendere le attività di accertamento e riscossione secondo la normativa vigente, al netto degli importi già riscossi, che restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.